

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini
Stefan Engele
Martina Malfertheiner Oskar Malfertheiner
Stefano Seppi Massimo Moser
Andrea Tinti Michael Schieder
Stephanie Vigl Roberto Cainelli

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte Iwan Gasser
Thomas Sandrini

numero:	50i
del:	2022-05-13
autore:	Andrea Tinti

Circolare

A tutti i clienti interessati

Dividendi percepiti da persone fisiche non imprenditori: utili formati fino al 2017- vantaggi della distribuzione entro il 31.12.2022 da considerare

1 Introduzione

Attualmente (a partire dal 1° gennaio 2018¹), gli utili (dividendi) derivanti da partecipazioni qualificate² detenute da soggetti IRPEF al di fuori dal regime di impresa, sono soggetti, come quelle non qualificate, alla ritenuta a titolo d'imposta del **26%**³. Dunque, il dividendo è assoggettato ad una ritenuta del 26% a prescindere dalla qualificazione della partecipazione (qualificata o non qualificata).

Per gli utili maturati sino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, vige un **regime transitorio** più favorevole⁴, che si applica a condizione che la delibera di distribuzione degli utili sia formalizzata **entro il 31 dicembre 2022**.

2 Regime transitorio

Il regime transitorio⁵ sopra citato, dispone per i soggetti IRPEF il mantenimento del previgente regime di tassazione dei dividendi per le partecipazioni qualificate

- che derivano da utili formati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
- la cui delibera di distribuzione sia intervenuta prima del 31 dicembre 2022.

Applicando tale regime gli utili concorrono alla formazione del reddito complessivo:

- per il 40% del loro ammontare, se relativi a utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007⁶
- per il 49,72% del loro ammontare, se relativi a utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016⁷
- per il 58,14% del loro ammontare, se relativi a utili prodotti nell'esercizio 2017⁸.

1 In seguito alla riforma operata dalla Legge di bilancio 2018 (art. 1, commi da 999 a 1006, L. 27.12.20217, n. 205);

2 ex. art. 67, comma 1, lett. c) DPR 917/1986

3 ex. art. 3, comma 1 D.L. 24.4.2014 n. 66 e art. 44, comma 1, lett. e) DPR 917/1986

4 della L. 205/2017 e D.M. 26.05.201

5 art. 1, comma 1006, L. 27.12.20217, n. 205 rinviando al D.M. 26.05.2017

6 Articolo 47 DPR 917/1986

7 D.M. 2.4.2008

8 D.M. 26 maggio 2017

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, certificata E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

2.1 Presunzione di favore

È prevista⁹ inoltre, una presunzione a favore del contribuente, in base alla quale i **dividendi distribuiti** si considerano **prioritariamente formati** con utili prodotti fino al 2007 (tassati per il 40%), poi fino al 2016 (tassati per il 49,72%) e – solo dopo aver assorbito tutte le riserve preesistenti - con gli utili 2017, tassati nella misura del 58,14 per cento¹⁰.

In sostanza, l'applicazione del regime transitorio determina che gli utili prodotti fino al 2017- se distribuiti (con delibera assembleare) tra il 2018 ed il 2022 - non scontreranno la nuova tassazione del 26% e saranno assoggettati al regime previgente di **inclusione parziale** nell'imponibile IRPEF.

Inoltre ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, la presunzione di prioritaria distribuzione degli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, secondo l'ordine indicato sopra, si applica nei confronti di tutti i soci, indipendentemente dalla natura della partecipazione (qualificata o non qualificata) e "opera indipendentemente da quanto indicato nella delibera di distribuzione degli utili"¹¹.

3 Considerazioni in merito alla distribuzione

Da un punto di vista dei calcoli, risultano sicuramente **vantaggi** fiscali nei seguenti casi:

- nel caso di distribuzione di riserve di utili generati fino al 2016 (nel caso di utili dal 2017, i vantaggi potrebbero diminuire/scompare a causa delle addizionali regionali e comunali Irpef);
- distribuzioni di dividendi da società estere: mentre l'applicazione della ritenuta finale del 26 per cento comporterebbe la perdita del credito per l'imposta pagata all'estero, nel caso di partecipazioni rilevanti in caso di distribuzione di utili non distribuiti, il regime transitorio sopra descritto consente di accreditare l'imposta pagata all'estero con l'imposta italiana, almeno in misura proporzionale.

Altri aspetti da considerare:

- al momento della distribuzione del dividendo, sono dovute le imposte sul reddito; ricordiamo che i dividendi sono tassati in capo al percipiente (socio) nell'esercizio dell'effettivo pagamento (principio di cassa), esercizio che può essere diverso e successivo rispetto quello della deliberazione di distribuzione;
- se la società ha usufruito dell'agevolazione Super-ACE¹² (aiuto alla crescita economica) per gli incrementi del patrimonio netto nel 2021 occorre considerare l'impatto della riduzione del patrimonio netto dovuto alla distribuzione dei dividendi nel biennio 2022-2023, decidendo caso per caso se con adeguate contromisure si possa procedere comunque alla delibera di distribuire i dividendi;
- se gli utili deliberati non vengono distribuiti si formano delle provviste finanziarie per l'impresa per le quali occorre prevedere un adeguato inquadramento con accordi scritti;

⁹ D.M. 26 maggio 2017

¹⁰ Va ricordata inoltre la presunzione di cui all'art. 47, comma 1 DPR 917/1986 secondo cui „Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 (versamenti a fondo perduto o in conto capitale, soci sopraprezzi di emissione ecc.) per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta.

¹¹ Risposta interpello n. 163/2022


¹² Art. 19, c. 2-7 DL 73/2021

- aspetti economici e finanziari (come gli indici patrimoniali e finanziari).

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Peter Winkler Sandrini". The signature is written in a cursive, flowing style.